

Sentenza: 20 luglio 2012, n. 199

Materia: Servizi pubblici locali di rilevanza economica

Limiti violati: articoli 5, 75, 77, 114, 117 e 118 della Costituzione; articoli 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regioni Puglia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna

Oggetto: articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Esito: Illegittimità dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni.

Estensore nota: Paola Garro

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che ha previsto, in violazione dell'articolo 75 Cost., una disciplina in materia di affidamento dei servizi pubblici locali sostanzialmente analoga a quella abrogata con il referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011.

Le regioni indicate in epigrafe hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di svariate disposizioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni, la Consulta, con la sentenza in esame, ha deciso le questioni di legittimità costituzionale relative all'articolo 4, censurato dalle regioni in riferimento agli articoli 5, 75, 77, 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). La norma impugnata detta la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in luogo dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), abrogato a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011. Le ricorrenti deducono, in primo luogo, la violazione dell'art. 75 Cost., in quanto l'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 avrebbe riprodotto la norma oggetto dell'abrogazione referendaria e parti significative delle norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), recando una disciplina che rende ancor più limitate le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione *in house* di quasi tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, in violazione del divieto di riproposizione della disciplina formale e sostanziale oggetto di abrogazione referendaria, di cui all'art. 75 Cost., e con conseguente lesione indiretta delle proprie competenze costituzionali in materia di servizi pubblici locali. Le Regioni hanno inoltre impugnato la norma *de qua* per violazione del riparto di competenze tra Stato e Regione quanto all'affidamento ed alla disciplina dei servizi pubblici locali. La norma, nella parte in cui attribuisce direttamente agli enti locali la competenza a decidere circa le modalità di erogazione dei servizi pubblici e delimita la stessa

decisione degli enti locali, stabilendo vincoli stringenti alla possibilità degli affidamenti diretti, determinerebbe una lesione della competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali, eccedendo dall'ambito della competenza statale in materia di tutela della concorrenza, che comprende il solo profilo dell'affidamento del servizio pubblico locale. Per i giudici, è ammissibile la questione proposta da tutte le ricorrenti in riferimento all'art. 75 Cost.: invero, come più volte affermato, le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli relativi al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a violare le attribuzioni costituzionali delle Regioni e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una "possibile ridondanza" della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo in tal modo all'onere di indicare necessariamente la specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e le ragioni di tale lesione. Secondo le regioni, con l'abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, le competenze regionali e degli enti locali nel settore dei servizi pubblici locali si sono rimesse poiché la disciplina applicabile dopo la suddetta abrogazione era quella comunitaria, più "favorevole" per le Regioni e per gli enti locali. Pertanto, la reintroduzione da parte del legislatore statale della medesima disciplina oggetto dell'abrogazione referendaria lede la volontà popolare e determina, altresì, una potenziale lesione delle sfere di competenza sia delle Regioni che degli enti locali. In tal modo, per i giudici, le Regioni hanno sufficientemente motivato in ordine ai profili della "possibile ridondanza" sul riparto di competenze.

Nel merito i giudici ritengono fondata la questione di legittimità. L'articolo censurato è stato introdotto a distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell'avvenuta abrogazione dell'art. 23 bis del d.l. 112 del 2008 e, nonostante sia rubricato "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea", detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima *ratio* di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti *in house*, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010. Le poche novità introdotte dall'art. 4 accentuano la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere. Pertanto, la disposizione impugnata è illegittima poiché viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare.